

10 DICEMBRE 2020

DIREZIONE

OGGETTO SETTORE SANBÀPOLIS.: LOCAZIONE IMMOBILE VIA DELLA MALPENSADA NN. 84 E 86 IN LOCALITÀ S. BARTOLAMEO: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore", istitutiva dell'Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce, tra l'altro, alla stessa, competenza per il servizio abitativo reso agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trento.

Con deliberazione n. 2363 del 22 dicembre 2014 (successivamente modificata con deliberazione n. 570 di data 7 aprile 2015), Provincia e Comune di Trento hanno individuato una parte di "Sanbàpolis" quale immobile adatto a ospitare la "Casa dello Sport" e hanno approvato lo schema di Accordo di programma per la realizzazione della "Casa dello Sport", prevedendo la controfirma della convenzione da parte di Opera Universitaria in relazione al trasferimento di quota parte di risorse da parte del Comune di Trento all'Opera per la messa a disposizione degli spazi.

Con deliberazione n. 7 del 30 gennaio 2015 (modificata con provvedimento 17 di data 29 aprile 2015) il Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria ha preso atto di tale schema di Accordo di programma ed ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

L'art. 3 comma 5 dell'Accordo succitato (rubricato "Casa dello Sport") prevede che gli spazi individuati nell'allegato A) dell'Accordo, così come arredati e finiti, siano concessi in locazione dall'Opera Universitaria, con apposito contratto, alla CONI Servizi S.p.A. con oneri a carico di quest'ultima. Le attrezzature e gli arredi, come realizzati, restano di proprietà di Opera Universitaria.

Con determinazione n. 289 di data 8 novembre 2017 è stato approvato lo schema di contratto di locazione tra Opera Universitaria e Coni Servizi S.p.A., società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, iscritta al registro delle Imprese di Roma con Codice Fiscale e Partita IVA n. 07207761003, con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15. Il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 11/12/2017, con decorrenza il giorno 01/12/2017 e scadenza il giorno 30/11/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei annualità, per un canone annuo di Euro 70.000,00.=.

Come stabilito dall'art. 5 del contratto di locazione succitato, il canone di locazione deve essere aggiornato annualmente, a decorrere dall'anno 2018, nella misura del 75% delle variazioni in aumento accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, assumendo novembre come mese di riferimento.

In data 7 luglio 2012 è entrato in vigore il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito successivamente nella legge 7 agosto 2012, n. 135 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" che prevede, all'art. 3, "*Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive*", il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione indice ISTAT applicabile al canone per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, per cui dal 2012 al 2019 non si è proceduto all'aggiornamento del canone;

ai sensi del D.L. 162/2019 art. 4, il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione indice ISTAT è esteso a tutto il 2020, quindi anche per l'anno in corso non si procederà all'aggiornamento del canone.

Sul canone annuo deve essere calcolata l'imposta di registro annuale, pari al 2%, come prevede l'art. 5, punto 1, lettera b), della Tariffa - parte prima, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m., da versare nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.P.R. stesso.

Essendo il canone annuo pari ad € 70.000,00.=, l'imposta di registro per l'annualità 2020/2021 ammonta in totale ad € 1.400,00.=. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 27.07.1978, n. 392 e s.m., le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. L'importo a carico di Opera risulta pertanto pari ad € 700,00.=.

La Società Coni Servizi, ora Sport e Salute S.p.A., provvederà a versare l'intera imposta di registro ed Opera provvederà al rimborso di quanto dovuto (50% dell'imposta), su presentazione di documentazione attestante l'avvenuto pagamento, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 19 del contratto di locazione.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 2020, n. 19, subordinato all'approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m. "Disciplina delle locazioni di immobili urbani";
- visto il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro";

- visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito successivamente nella legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” ed, in particolare, l’art. 3 “Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive”, modificato dall’art. 10, comma 7 del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di quantificare l’importo relativo all’imposta di registro, per la locazione dell’immobile sito in via della Malpensada 84 e 86 di proprietà di Opera Universitaria e concesso in locazione a Coni Servizi S.p.A, ora Sport e Salute S.p.A., e riferito all’annualità locatizia 01/12/2020 – 30/11/2021 in € 700,00;
2. di rimandare all’ufficio ragioneria gli adempimenti di competenza;
3. di imputare il costo di cui al punto precedente per l’esercizio 2020:
macrovoce 044001
conto 044001040
centro di costo 15 per € 58,33.=
4. di imputare il costo di cui al punto precedente per l’esercizio 2021:
macrovoce 044001
conto 044001040
centro di costo 15 per € 641,67.=
5. di liquidare gli importi di cui sopra previa presentazione da parte di Sport e Salute S.p.A. delle ricevute di avvenuto pagamento.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2020
Macrovoce 044001
Conto 044001040
Centro di costo 15 per € 58,33.= – PRG 255
Esercizio 2021
Macrovoce 044001
Conto 044001040
Centro di costo 15 per € 641,67.= – PRG 62

LA RAGIONERIA
